

---

**LEGISLAZIONE NAZIONALE**

**Legge - 24/12/2007, n.244**

**Gazzetta Ufficiale:** 28/12/2007, n.300

**Vigente**

---

**EPIGRAFE**

---

LEGGE 24 dicembre 2007, n. 244 (in Suppl. ordinario n. 285 alla Gazz. Uff., 28 dicembre, n. 300). - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (FINANZIARIA 2008) (1) (A).

(A) In riferimento alla presente legge vedi: Circolare INPS 17 gennaio 2008, n. 9; Circolare INPS 19 marzo 2008, n. 34; Circolare INPS 4 aprile 2008, n. 43; Circolare INPS 20 febbraio 2009, n.24; Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze 26 maggio 2009, n. 27/E; Risoluzione del Ministero dell' Economia e delle Finanze n. 56/E del 11 maggio 2011.; Circolare Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 05 gennaio 2012, n. 40; Nota INAIL 07 febbraio n. 448; Circolare Ministero dell'Economia e delle Finanze 30 maggio 2012 n. 17/E; Circolare Ministero per i Beni e le Attività Culturali 02 agosto 2012 n 9047/37.04.00-5.

[1] Per l'autorizzazione degli indennizzi dovuti ai sensi della presente legge vedi l'articolo 1, commi 440, e 441 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178.

**Articolo 3**

---

**(Disposizioni in materia di: Fondi da ripartire; Contenimento e razionalizzazione delle spese valide per tutte le missioni; Pubblico impiego. Norme finali)**

**COMMA 27**

Limiti alla costituzione e alla partecipazione in società delle amministrazioni pubbliche.

[27. Al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, nè assumere o mantenere direttamente [o indirettamente] partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. E' sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza (1)(A).] (2)

(1) Comma modificato dall'articolo 18, comma 4-octies, del D.L. 29 novembre 2008 n. 185 e successivamente dall'articolo 71, comma 1, lettera b), della legge 18 giugno 2009, n. 69.

(2) Comma abrogato dall'articolo 28, comma 1, lettera f), del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175.

(A) In riferimento al presente comma vedi: Parere dell'Autorità garante per la concorrenza e il mercato 10 agosto 2015, n. AS1211.

## COMMA 28

Autorizzazione per assunzioni e mantenimento delle partecipazioni.

[28. L'assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27. La delibera di cui al presente comma e' trasmessa alla sezione competente della Corte dei conti (1).] (2)

(1) Comma modificato dall'articolo 19, comma 2, lettera a), del D.L. 1° luglio 2009, n. 78.

(2) Comma abrogato dall'articolo 28, comma 1, lettera f), del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175.

## COMMA 29

Termine per la cessione delle partecipazioni vietate (1).

[29. Entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, cedono a terzi le società e le partecipazioni vietate ai sensi del comma 27. Per le società partecipate dallo Stato, restano ferme le

disposizioni di legge in materia di alienazione di partecipazioni. L'obbligo di cessione di cui al presente comma non si applica alle aziende termali le cui partecipazioni azionarie o le attività, i beni, il personale, i patrimoni, i marchi e le pertinenze sono state trasferite a titolo gratuito alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel cui territorio sono ubicati gli stabilimenti termali, ai sensi dell' articolo 22, commi da 1 a 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59 (2).] (3)

(1) Comma modificato dall'articolo 71, comma 1, lettera e), della legge 18 giugno 2009, n. 69 e successivamente dall'articolo 20-bis, comma 1, del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89.

(2) A norma dell'articolo 1, comma 569, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, il termine di trentasei mesi fissato dal presente comma è prorogato di quattro mesi dalla data di entrata in vigore della suddetta legge.

(3) Comma abrogato dall'articolo 28, comma 1, lettera f), del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175.